

**PROCURA GENERALE della
Corte di Cassazione**

Tampieri; RG 4611_2021; 611 c.p.p.

Revisione – inconciliabilità di giudicati – evoluzione del sapere scientifico – esposizione ad amianto.

Il provvedimento impugnato dichiarava l'inammissibilità dell'istanza di revisione avanzata nell'interesse di X nei confronti della sentenza irrevocabile di condanna (dal 17.5.2006) della Corte di Appello di L nel procedimento X1 e altri per il delitto di cui all'art. 589 c.p. in danno di X2 per esposizione prolungata al CVM, all'interno dello stabilimento petrolchimico di Marghera c.d. Montedison.

L'istanza di revisione veniva avanzata sotto due profili; l'esistenza di una prova scientifica nuova, sopravvenuta al procedimento definito (art. 630, comma 1, lett c) c.p.p. e l'inconciliabilità con detto giudicato con quello riconducibile alla sentenza di assoluzione del Tribunale di Venezia dello stesso X in data 11.7.2019 per l'omicidio colposo di X3 (art. 630, comma1, lett a) c.p.p.

La dichiarazione di inammissibilità dell'istanza di revisione si fonda in buona sostanza su due considerazioni:

- quanto al nesso causale tra la condotta di X e il decesso dei lavoratori dipendenti, l'assoluzione con la formula "perché il fatto non costituisce reato" nel procedimento avanti al Tribunale di L avrebbe comunque consentito allo stesso di proporre impugnazione per vedersi riconosciuta una formula ampiamente liberatoria anziché una formula fondata sulla assenza dell'elemento soggettivo; in tal modo si sarebbe sollecitata una pronuncia in grado di escludere il profilo causale tra condotta ed evento, in particolare tra la posizione di garanzia rivestita all'epoca della contestazione ed evento morte.

L'aver prestato acquiescenza a detta formula assolutoria non consentirebbe al ricorrente di introdurre un nuovo tema probatorio su questione non oggetto di impugnazione, non potendosi quindi parlare in tale caso di prova "nuova";

- quanto al problema della inconciliabilità dei giudicati la Corte di appello evidenzia come i "fatti" di cui alla lettera a) dell'art. 630 c.p.p. sono da intendersi come accadimenti naturalistici ("fatti

stabiliti a fondamento della sentenza”) e non come ipotesi criminose, cosicché le due ipotesi di omicidio colposo non siano tra loro sovrapponibili essendo complessi e legati alla peculiarità individuale, caratteristica di ciascuna delle persone offese, i meccanismi che portano alla genesi della malattia, pur avendo una origine comune nella esposizione alla sostanza cancerogena.

Il ricorso si affida a due motivi, intesi a censurare sotto il profilo del vizio di motivazione e della violazione di legge entrambi gli argomenti che avevano condotto la Corte a ritenere inammissibile l’istanza di revisione.

Quanto al mutamento del sapere scientifico la difesa rileva come la consulenza del prof. X4 abbia introdotto nuove conoscenze tali da dar vita ad un nuovo approccio alla fenomenologia delle patologie assimilabili a quelle in trattazione nei due casi considerati; in particolare tali conoscenze permetterebbero di rivedere l’approccio al tema più rilevante nei casi di responsabilità colposa in connessione con la posizione di garanzia, ossia quello della responsabilità individuale in ragione della più specifica individuazione del meccanismo di cancerogenesi che, a dire del consulente, potrebbe essere riferita ad un momento significativamente più preciso e quindi individualizzante rispetto alla posizione rivestita dall’imputato.

Si tratta di un dato conoscitivo nuovo che si traduce in un dato probatorio nuovo che, come tale, non essendo a disposizione dell’imputato al momento delle precedenti decisioni, neppure poteva essere utilizzato per sostenere quella che la Corte ritiene essere l’unico meccanismo in grado di contrastare il formarsi del giudicato, ossia l’impugnazione pur in presenza di una assoluzione, sia pure fondata sulla assenza dell’elemento soggettivo.

Ora le conoscenze scientifiche e lo studio dei precedenti mettono in dubbio il meccanismo causale che sta alla base delle decisioni di condanna, ossia che ogni singola esposizione alla sostanza cancerogena sia rilevante in termini di concausalità, perché le fasi della cancerogenesi sono diverse e si va dalla induzione (processo che muove dalla iniziale trasformazione alla capacità di acquisire forza replicativa) alla latenza (insensibile a nuove esposizioni); le posizioni di garanzia riferite, quindi, ad un breve periodo di assunzione della qualifica di legale rappresentante della azienda, devono essere confrontate con la possibile coincidenza di tale periodo con il meccanismo dell’induzione e replicazione, poiché (si deduce dal ricorso) se coincidessero solo con il periodo di mera latenza, non sarebbe possibile stabile un nesso causale individuale.

Il ricorso propone una ipotesi suggestiva e interessante, ma allo stato si ritiene debba essere rigettato, contenendo esso stesso la ragione della sua infondatezza laddove precisa che sia “acclarato che non è

scientificamente possibile stabilire l'arco temporale che conclude la fase dell'induzione e dà inizio alla latenza....” (pag. 9 e nei medesimi termini anche pag. 12 del ricorso), quasi proponendo, più che una revisione del processo, il suo azzeramento sotto il profilo fattuale.

Il ricorso pare infondato sotto questo profilo, pur dovendosi condividere le argomentazioni dello stesso in ordine alla erroneità della conclusione cui giunge l'ordinanza oggetto di ricorso in ordine alla mancata impugnazione della sentenza di assoluzione; pare evidente che non vi fossero i presupposti né l'interesse ad impugnare la sentenza assolutoria nel procedimento con persona offesa X3, dal momento che la stessa da un lato era comunque soddisfatta della posizione dell'imputato, dall'altro non avrebbe avuto fondamento la sua contestazione sotto il profilo delle possibili conoscenze future “a prescindere” da quelle coeve ai fatti contestati.

Il rigetto del ricorso sembra invece debba conseguire alla constatazione di come non siano individuabili nella prospettazione avanzata “nuove prove” che sole o unite a quelle “già valutate” dimostrino la necessità di rivedere il giudizio di condanna dell'imputato; a ben vedere, infatti, il ricorso propone non una nuova prova, ma una differente lettura di quelle esistenti alla luce di una valutazione scientifica fondata su una prospettiva diversa non dotata (come peraltro caratteristico di ogni prova scientifica) di un grado di certezza tale da indurre a ritenere che la “prova” sia decisiva.

I problemi e le difficoltà di individuare la relazione causale tra la posizione di garanzia rivestita dall'imputato nello stabilimento nel periodo di tempo di sua spettanza e la genesi e sviluppo della malattia che ha portato al decesso della persona offesa erano certamente presenti ai giudici del merito ed hanno certamente costituito la gran parte della ricostruzione fattuale operata nel processo; questioni come induzione, replicazione e latenza nello sviluppo della malattia non sono certamente nuove nella materia in questione ed anzi da tempo costituiscono l'argomento centrale nella valutazione dei profili causali in processi simili a quello qui in trattazione ove si discuta dell'esposizione a sostanze cancerogenetiche (si pensi alla esposizione alle polveri di amianto).

Quello che il ricorso propone, a ben vedere, non è una nuova prova, ma è l'azzeramento di ogni prova nella materia specifica, sulla base di un dato scientifico indicato come di rilievo assoluto e cioè che una rilettura delle conoscenze acquisite porterebbe a stabilire che non è possibile individuare il dato temporale che conclude la fase della induzione, la sola che innesca una relazione causale con la responsabilità del garante; e questo sulla base di una “prova” scientifica che tale non è, perché trattasi comunque di una valutazione di per sé priva di requisiti di certezza ed evidenza e comunque contenente ampi margini di aleatorietà che lo stesso ricorso non può trascurare.

In buona sostanza il ricorso propone una rilettura dei materiali probatori già esaminati nei procedimenti di merito sino al raggiungimento del giudicato, attraverso la valutazione riconducibile a questi nuovi studi ampiamente citati che hanno probabilmente (allo stato delle conoscenze) più una valenza statistica che una valenza scientifica.

La struttura della revisione nel sistema attuale è probabilmente modellata più sul delitto doloso che sul delitto colposo, ove il tema della causalità, oltre ad essere enormemente più complesso, difficilmente può essere scardinato dalla esistenza di una sola “prova nuova”, in grado di ridisegnare completamente il verificarsi del fatto di reato; nel caso di specie la predetta prova servirebbe, più che a scardinare il verificarsi dell’evento (in ogni caso imm modificabile, quale decesso conseguente a malattia contratta sul posto di lavoro), a rivedere i fatti con una chiave di lettura diversa e fondata su conoscenze e dati statistici alternativi, senza però poter raggiungere quell’evidenza necessaria a stabilire che l’evento morte non sia conseguente alle omissioni e alle deficienze organizzative del lavoro, come contestate al ricorrente per la sua posizione apicale all’interno della azienda.

Il problema non è nuovo ed è stato affrontato in termini analoghi da recente giurisprudenza della Corte: Sez. 3 - , Sentenza n. 31309 del 21/05/2019 Ud. (dep. 17/07/2019) Rv. 276594 – 0; *non costituisce prova nuova, ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., quella fondata su nuovi studi che, pur giungendo a diverse valutazioni degli elementi di fatto già apprezzati, non neghino la validità scientifica del sapere posto a base della condanna, risolvendosi, in tal caso, la richiesta di revisione della pronuncia irrevocabile nella domanda di un diverso apprezzamento critico di dati di fatto processualmente acquisiti in via definitiva ovvero di una loro lettura alternativa rispetto a quella contenuta nella sentenza. (Fattispecie relativa a domanda di revisione fondata anche su nuovi studi di tipo epidemiologico sul nesso di causalità tra l'esposizione all'amianto e l'insorgenza di carcinoma polmonare).*

IL SOSTITUTO
PROCURATORE GENERALE

(dott. LUCA TAMPIERI)